



COMUNICATO UFFICIALE N.132 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 75/AA e 76/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1285 pf 16/17 adottato nei confronti della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni regolamentari in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore Di Francesco Daniel Pasquale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro Zarbano, in qualità di rappresentante legale della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 per la società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1233 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. David BRIZIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVID BRIZIOLI, all'epoca dei fatti Allenatore della società A.S.D. Olimpia Collepepantalla, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 19 lett. D) e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver mediante *social network* istigato un proprio calciatore ad assumere un comportamento violento nei confronti di calciatori della squadra avversaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. David BRIZIOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 di squalifica per il Sig. David BRIZIOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio